



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 marzo 2012 (07.03)
(OR. en)**

7327/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0040 (COD)**

**AGRILEG 31
VETER 16
CODEC 573**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	5 marzo 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 90 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 90 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.3.2012
COM(2012) 90 final

2012/0040 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

La presente proposta ha lo scopo di modificare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE¹.

La direttiva 92/65/CEE fissa, tra l'altro, le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Dette norme fanno riferimento alle pertinenti norme di polizia sanitaria definite nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio².

Vista l'abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 tramite il regolamento (UE) n. xxx/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia³, è necessario modificare la direttiva 92/65/CEE cancellando i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 e sostituendoli con i riferimenti al regolamento (UE) n. xxx/2012.

La direttiva 92/65/CEE deve inoltre essere modificata al fine di tenere conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97⁴ che si applica al trasporto di cani, gatti e furetti all'interno dell'Unione.

Inoltre, l'esperienza derivata dall'applicazione della direttiva 92/65/CEE ha dimostrato che gli operatori hanno difficoltà a rispettare le norme di cui alla medesima direttiva che richiedono di sottoporre gli animali ad un esame clinico 24 ore prima della loro spedizione. Le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale per la salute animale relative alle importazioni di cani e gatti prevedono che gli animali siano sottoposti ad un esame clinico 48 ore prima della loro spedizione. È pertanto opportuno portare a 48 ore il termine stabilito nella direttiva 92/65/CEE e modificare la direttiva di conseguenza.

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

La presente proposta e la proposta che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 vengono presentate insieme per essere adottate contemporaneamente.

¹ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

² GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti sono definite nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁶.
- (2) Dette norme fanno riferimento alle norme pertinenti di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi o territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁷.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52.

⁷ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

- (3) Vista l'abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 tramite il regolamento (UE) n. xxx/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia⁸, è necessario modificare la direttiva 92/65/CEE cancellando i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 e sostituendoli con i riferimenti al regolamento (UE) n. xxx/2012.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97⁹ si applica, tra l'altro, al trasporto di cani, gatti e furetti all'interno dell'Unione. Occorre pertanto inserire un riferimento a detto regolamento nell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi degli animali in questione.
- (5) L'esperienza acquisita dall'applicazione della direttiva 92/65/CEE ha inoltre dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre gli animali ad un esame clinico 24 ore prima della loro spedizione. È pertanto opportuno portare a 48 ore il termine stabilito nella direttiva 92/65/CEE, conformemente alla raccomandazione dell'organizzazione mondiale per la salute animale.
- (6) La Commissione ritiene che in questo caso specifico non vi sia motivo di chiedere agli Stati membri di inviare documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della presente direttiva e le parti corrispondenti dei documenti nazionali di recepimento. La presente direttiva prevede un numero molto ridotto di modifiche da apportare alla direttiva 92/65/CEE. La Commissione potrà quindi ottenere le informazioni necessarie a controllare il recepimento anche senza dedicare notevoli risorse a questo compito specifico. Gli Stati membri invieranno in ogni caso alla Commissione il testo delle misure di recepimento.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/65/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche

La direttiva 92/65/CEE è così modificata:

- 1) L'articolo 10 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per essere oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono:
 - a) soddisfare le condizioni stabilite nell'articolo 5 del regolamento (UE) n. xxx/2012*;

⁸ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

- b) essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente;
- c) essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario:
 - i) conforme al modello previsto nell'allegato E, parte 1;
 - ii) firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che il veterinario abilitato dall'autorità competente ha documentato nella sezione pertinente del documento di identificazione, nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/2012, l'esame clinico effettuato in conformità alla lettera b) dal quale è emerso che, al momento dell'esame, gli animali erano in buona salute e nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del regolamento (CE) n. 1/2005**."

* GU L [...] del [...], pag. [...].

** GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

b) il paragrafo 3 è soppresso.

2) All'articolo 16, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capo III del regolamento (CE) n. xxx/2012.

Oltre alle condizioni di cui al secondo comma, i cani, i gatti e i furetti, devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario abilitato dall'autorità competente entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto."

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [**], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicabilità

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente